

**Regione Puglia**

**IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”**

**REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A  
SERVIZIO DEL LABORATORIO DI FARMACOLOGIA  
DELL’ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI**

**R. U. P. :** Ing. Giancarlo Salomone

**COMMITTENTE:** IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II

**CANTIERE:** Viale Orazio Flacco 65, Bari (Ba)

Bari, 16/05/2011

ELABORATO **Cont**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**IL Responsabile Unico del Procedimento**  
(Ing. Giancarlo Salomone)

---

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO LAVORI A CORPO

### Indice

<b>Premessa - Parti del rapporto contrattuale.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>5</b>
Art. 1.1. - Oggetto dell'appalto .....	5
Art. 1.2. - Ammontare dell'appalto.....	6
Art. 1.3. - Modalità di stipulazione del contratto .....	7
<b>CAPO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>7</b>
Art. 2.1. - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....	7
Art. 2.2. - Adempimenti per la stipula del contratto.....	8
Art. 2.3. - Documenti del contratto .....	8
Art. 2.4. - Osservanza di leggi e regolamenti .....	9
Art. 2.5. - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	9
Art. 2.6. - Fallimento dell'appaltatore.....	10
Art. 2.7. - Domicilio e rappresentante dell'appaltatore.....	10
<b>CAPO 3. - TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>10</b>
Art. 3.1. - Consegna e inizio dei lavori .....	10
Art. 3.2. - Termini per l'ultimazione dei lavori .....	11
Art. 3.3. - Sospensioni e proroghe .....	12
Art. 3.4. - Penali in caso di ritardo .....	12
Art. 3.4.1. - Mancato rispetto del termine contrattualmente convenuto per la ultimazione dell'opera. ....	13
Art. 3.4.2. - Mancato rispetto dei termini intermedi. ....	13
Art. 3.4.3. - Ritardo nella consegna di documenti .....	13
Art. 3.4.4. - Inottemperanza agli obblighi imposti da normative vigenti.....	13
Art. 3.4.5. - applicazione delle penali.....	13
Art. 3.5. - Programma dei lavori .....	14
Art. 3.6. - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	15
Art. 3.7. - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....	15
Art. 3.8. - Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	16
Art. 3.9. - Termini per il collaudo e garanzia.....	16

Art. 3.10. - Presa in consegna di lavori ultimati .....	17
<b>CAPO 4. - DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>17</b>
Art. 4.1. - Anticipazione .....	17
Art. 4.2. - Contabilizzazione dei lavori .....	17
Art. 4.2.1. - Lavori a corpo .....	17
Art. 4.2.2. - Lavori a misura .....	18
Art. 4.3. - Contabilizzazione oneri per la sicurezza .....	18
Art. 4.4. - Pagamenti in acconto e certificati di pagamento .....	18
Art. 4.5. - Pagamenti a saldo .....	19
<b>Art. 5. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo .....</b>	<b>20</b>
Art. 5.1. - Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....	21
Art. 5.2. - Clausola Sociale .....	21
Art. 5.3. - Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	21
<b>CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>22</b>
Art. 6.1. - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .....	22
Art. 6.2.- Assicurazione a carico dell'impresa .....	23
<b>CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>24</b>
Art. 7.1. - Variazione dei lavori .....	24
Art. 7.2. - Varianti per errori od omissioni progettuali .....	24
Art. 7.3. - Diminuzione dei lavori .....	24
Art. 7.4. - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	25
<b>CAPO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>26</b>
Art. 8.1. - Norme generali di sicurezza .....	26
Art. 8.2. - Sicurezza sul luogo di lavoro .....	26
<b>CAPO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>26</b>
Art. 9.1. - Subappalto .....	26
Art. 9.2. - Responsabilità in materia di subappalto .....	29
Art. 9.3. - Pagamento dei subappaltatori .....	29
<b>CAPO 10. - CONTRATTI DI LAVORO .....</b>	<b>30</b>
Art. 10.1. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	30
Art. 10.2. Orari di lavoro. ....	31
<b>CAPO 11. - CONTROLLO DEI LAVORI .....</b>	<b>31</b>
Art. 11.1. - Direzione dei lavori - coordinatore per la sicurezza .....	31

Art. 11.2. - Direzione tecnica di cantiere .....	31
Art. 11.3. - Verifiche in corso d'opera .....	32
Art. 11.4. - Giornale lavori e registro contabilità .....	32
Art. 11.5. Oneri di informazione .....	32
Art. 11.6. Garanzia e Manutenzione .....	33
Art. 11.6.1. Apparecchiature.....	33
<b>CAPO 12. - CONTROVERSIE .....</b>	<b>33</b>
Art. 12.1. - Accordo bonario .....	33
Art. 12.2. - Definizione controversie .....	34
Art. 12.3. - Recesso dal contratto .....	34
Art. 12.4. - Risoluzione del contratto - Fallimento.....	34
<b>CAPO XI - NORME FINALI .....</b>	<b>35</b>
Art. 12.5. - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	35
Art. 12.6. - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	35
Art. 12.7. Controversie – Foro competente.....	36
Art. 12.8. Riservatezza dei dati .....	36
Art. 12.9. Clausola finale.....	36
TABELLA A SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE .....	37

## Premessa - Parti del rapporto contrattuale

Il presente contratto viene stipulato tra: l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni paolo II", nella persona di ....., nato a ..... il ....., il quale interviene in qualità di legale rappresentante e come tale in rappresentanza dell'IRCCS, e ..... con sede a....., via ....., nella persona di ..... (legale rappresentante, procuratore speciale, e come tale in rappresentanza della ditta stessa.

## CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1.1. - Oggetto dell'appalto

Il progetto in appalto è relativo alla realizzazione dell'impianto di condizionamento a servizio dei Laboratori di farmacologia dell'IRCCS. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal capitolato speciale e dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

I lavori dell'appalto comprendono gli interventi illustrati e descritti negli elaborati allegati e principalmente:

elaborati grafici;

capitolato speciale d'appalto;

relazione generale;

computo metrico;

lista delle lavorazioni e delle forniture;

D. U.V. R.I.

cronoprogramma dei lavori;

piano di manutenzione;

Si precisa che trattandosi di appalto con contratto a corpo:

a) l'art. 71' comma 2' del DPR 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto prevede che l'offerta debba essere accompagnata dalla dichiarazione del concorrente di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;

b) l'art. 90' comma 5' del DPR 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto prevede che - negli appalti con corrispettivo tutto o in parte "a corpo" - il concorrente abbia l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista delle lavorazioni e forniture da compilarsi per la formulazione dell'offerta a prezzi unitari, attraverso l'esame degli elaborati progettuali comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. L'onere di compiere una verifica è testualmente previsto (art. 90' c. 5' regolamento) ed assume il significato preciso di porre a carico del Concorrente il rischio connesso ad un'offerta formulata in relazione a quantità di lavorazioni a corpo non corrispondenti a quelle risultanti dal progetto.

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

Il Concorrente con la firma del presente Contratto certifica di essere stato posto nelle condizioni di effettuare il controllo delle voci riportate mediante la visione dei luoghi e dei progetti e di averle effettivamente effettuate.

Si precisa, inoltre, che il criterio di aggiudicazione prescelto per la gara d'appalto è quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari' per cui, per quanto riguarda i documenti posti in visione, la deliberazione n°78/2204 dell'autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con oggetto "Inserimento del computo metrico estimativo e dell'elenco dei prezzi unitari tra i documenti di gara resi noti ai partecipanti", stabilisce che "nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all'art. 90 del D. P.R. 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto, vi sia l'obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto".

### Art. 1.2. - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d'asta ammonta ad € 190.292,01 (euro centonovantamila duecentonovantadue/01) IVA esclusa, di cui € 184.392,01 sottoposti a ribasso d'asta, e € 5.900,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ripartito come dal seguente prospetto, indicato anche ai sensi e per gli effetti delle eventuali richieste di subappalto di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006:

Lavorazione	Cat. D.P.R. 34/00	Classifica	Tipo di contratto	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile o subappaltabile	Entità del subappalto (relativamente alla categoria specifica)
Impianti tecnologici	OS28	I	Corpo	<b>113.007,07</b>	61,29	PREVALENTE	30%
Impianti elettrici asserviti al meccanico	OS30	I	Corpo	<b>38.180,00</b>	20,71	Superiore al 15% SCORPORABILE <sup>1</sup> non subappaltabile	secondo l'art. 37 c.11 D.Lgs. 163/06
Impianti idrici	OS03	I	Corpo	<b>1.833,00</b>	0,99		
Finiture	OS07	I	Corpo	<b>39.064,45</b>	17,01	Superiore al 15% SCORPORABILE non subappaltabile	secondo l'art. 37 c.11 D.Lgs. 163/06
IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA (esclusi oneri per la sicurezza)			Corpo	<b>184.392,01</b>	100		

A seguito del ribasso d'asta offerto dalla ditta in sede di offerta, pari al \_\_\_\_\_ %, si ha che l'importo del presente contratto risulta essere di euro \_\_\_\_\_, oltre 5.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro \_\_\_\_\_.

L'importo complessivo del presente appalto è da intendersi a corpo e comprensivo di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei Lavori, come da Capitolato Speciale di Appalto (art. 2.)

<sup>1</sup> scorporabilità intesa come affidabilità ad imprese mandanti associate in senso verticale

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

### Art. 1.3. - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato A CORPO. L'importo dei lavori 'a corpo' come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza (laddove previsti). L'importo del contratto può variare nei limiti di cui all'articolo 132 della legge n. 163 del 2006 e s. m.i. e per le condizioni previste dal presente Schema di Contratto ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro LL. PP. n. 145 del 19.04.2000.

## CAPO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 2.1. - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra le norme e disposizioni di cui al contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;
- le disposizioni contrattuali dei disposti della presente parte amministrativa a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara tra i quali resta ferma la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, rispetto al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali anche in scala minore o indicati nel capitolato speciale.

In tale eventualità compete al direttore lavori, sentito il progettista o il responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente in caso di ritardo le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate in relazione alle norme regolatrici dell'appalto, di cui al successivo art. 6 ed in particolare nel rispetto del disposto dell'art. 31 del DM 145/2000.

Per quanto concerne i lavori a corpo o la parte dei lavori a corpo, si richiama il dettato dell'art. 326 comma 2 della Legge 2248/1865 non abrogato dall'art. 231 comma 1 del D. P.R. 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto. Le opere sono individuate dal capitolato speciale di appalto, dai grafici esecutivi di progetto, e dalla relazione generale. Tutte le tipologie di elaborato si integrano per l'individuazione delle opere. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme di capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Le interpretazioni delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e risultati ricercati con l'attuazione del progetto attuato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

## Art. 2.2. Adempimenti per la stipula del contratto

Si veda l'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## Art. 2.3. - Documenti del contratto

Sono richiamati nel contratto d'appalto, ma non allegati, per farne parte integrante i seguenti elementi:

- a) il Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con D. M. 19 aprile 2000, n. 145 (che in seguito potrà essere indicato semplicemente come Capitolato o Capitolato Generale) ancorché non materialmente allegato;
- b) il presente schema di contratto e il disciplinare di gara; il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il D. U.V. R.I. ;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e all'art. 131, D.Lgs. 163/2006 (se richiesto) ;
- e) il piano di sicurezza sostitutivo (nel caso richiesto) o il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, D. Lgs. 163/2006;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del D. P.R. n. 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto;
- g) tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo;
- h) la dichiarazione di subappalto.

Sono allegati al contratto d'appalto i seguenti documenti:

- a) l'offerta economica fatta in sede di gara;
- b) il documento attestante la prestazione della cauzione definitiva.

Per quanto non espressamente indicato negli elaborati del Progetto esecutivo, le ulteriori indicazioni integrative cui l'Appaltatore dovrà uniformarsi verranno successivamente precisate in fase esecutiva dalla Direzione Lavori.

In sede di gara di appalto l'Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull'esecuzione dell'opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d'asta.

Sulla scorta del progetto e di tutti gli altri elaborati tecnici di Contratto, l'Appaltatore ha l'onere della verifica preventiva di tutte le opere da realizzare e della redazione dei progetti costruttivi sulla base delle tipologie costruttive e delle forniture di cui intende avvalersi.

Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l'Amministrazione a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale.

I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D. L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture e dovranno essere sottoscritte dall'Impresa e da un tecnico qualificato e abilitato in rapporto alla tipologia delle opere.

Gli elaborati costruttivi dovranno essere presentati alla Direzione Lavori per la loro esplicita approvazione con almeno 30 giorni di anticipo sul previsto inizio delle lavorazioni o delle forniture. Nel caso che i progetti costruttivi predisposti

---

Per l'IRCCS Istituto Tumori

---

Per l'Impresa

dall'Appaltatore ed approvati dalla D. LL. contengano variazioni per le quali, sulla base delle normative vigenti ed ad insindacabile giudizio della D. LL., sia necessario il deposito di elaborati progettuali e di calcolo variati rispetto a quelli del Progetto esecutivo, l'Appaltatore assumerà a suo carico tutti gli oneri tecnici e procedurali per la redazione, sottoscrizione e deposito di dette Varianti ai sensi delle normative vigenti.

#### **Art. 2.4. - Osservanza di leggi e regolamenti**

L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso di esso appalto dovessero venire emanate. L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.

Nell'esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (GU n. 231 del 2-10-2008 - Suppl. Ordinario n. 227).
- Decreto Legislativo 31 Luglio 2007, n. 113: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (GU n. 176 del 31-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 173)
- Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004). (G. U. n. 25 del 31-1-2007)
- Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228, recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». (GU n. 160 del 12-7-2006)
- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, d'ora in avanti definito Capitolato Generale;
- Regolamento del sistema unico di qualificazione, D.P. R. 25/1/00 n. 34;
- D. P.R. 21.12.1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni", d'ora in avanti definito Regolamento.
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, laddove vigente al momento della stipula del presente contratto.

Essendo l'elenco sopra riportato generale ma non esaustivo, l'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto della conformità dei vari materiali, impianti o parti di essi alla normativa tecnica vigente.

Le varie parti dell'opera e l'opera nel suo complesso, dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle stesse norme vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto.

#### **Art. 2.5. - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore dei lavori' esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera' delle difficoltà della sua esecuzione'

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro, dei vincoli, delle condizioni e degli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle opere in condizioni di sicurezza per i lavoratori.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore ha considerato nel formulare l'offerta tutti i fattori che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a suo carico fino alla consegna delle opere.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed alea in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.

#### **Art. 2.6. - Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art. 136, e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti all'art. 37 c. 18-19, del D. Lgs. 163/2006.

#### **Art. 2.7. - Domicilio e rappresentante dell'appaltatore**

L'appaltatore deve, ai sensi del Capitolato Generale, avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

### **CAPO 3. - TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 3.1. - Consegna e inizio dei lavori**

Per la consegna dei lavori si osserverà quanto disposto dall'art. 129 del Regolamento D.P.R. 554/99.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 comma 4 del D. P.R. 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto, e anche nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 2 del D. P.R. 252/98.

In caso di consegna in via d'urgenza, l'appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza di cui al Capo VII del presente Capitolato speciale.

È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatrice dovrà dare immediato corso ai lavori attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna. La Stazione Appaltante non procederà alla consegna dei lavori se l'A. non avrà provveduto al deposito di tutti i documenti richiesti dalla S. A. nei termini fissati dalla stessa. In tal caso la mancata consegna entro i termini sarà imputata all'Appaltatrice. COMPRESO IL D.U.R.C. ai sensi e per gli effetti del Dec. Leg.vo n.251/2004 entrato in vigore il 26/10/2004.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori, in tutto o in parte, sotto riserva di legge, stante l'urgenza, senza che nulla l'Appaltatrice abbia a pretendere. Inoltre, stante le attività ospedaliere in essere e che l'Appaltatore dichiara di conoscere, resta inteso perché sin d'ora accettato, che la Stazione Appaltante potrà a suo insindacabile giudizio, consegnare anche parzialmente i luoghi da cantierizzare, e ciò indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto e dalla sua registrazione, e senza che l'Appaltatore possa richiedere ristoro per qualsivoglia motivo.

In caso di consegna sotto riserva di legge il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatrice non dovesse presentarsi a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori provvederà a fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto resterà in facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L'Appaltatrice dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. L'Appaltatrice stessa trasmetterà altresì, a scadenza quadrimestrale o con la frequenza richiesta dalla Direzione Lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

### **Art. 3.2. - Termini per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **45 (quarantacinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto anche delle ferie contrattuali connesse anche con eventuali periodi festivi, dei normali periodi di piovosità media ed ogni ulteriore periodo previsto dalla normativa vigente in materia.

Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

Nella determinazione del tempo massimo per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

A tal proposito ed a tal fine, l'Appaltatrice si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

- alla consegna delle forniture e/o all'inizio dei lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante;
- all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere, di parte dell'opera.

### Art. 3.3. - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 24 del Capitolato generale.

Per la disciplina specifica si veda l'art. 7 del Capitolato Speciale.

### Art. 3.4. - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori' viene applicata una penale nei limiti indicati dal capitolato tecnico.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- 1) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 10, comma 4;
- 2) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- 3) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 1, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo del presente schema di contratto. La penale di cui al comma 2, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

La penale di è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 16 del presente Schema di Contratto, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Di seguito si riporta la specifica disciplina per la applicazione delle penali.

#### **Art. 3.4.1. Mancato rispetto del termine contrattualmente convenuto per la ultimazione dell'opera.**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, in danno dell'Appaltatrice, la penale prevista dal contratto d'appalto [-una penale pari all'1‰ (diconsi unopermille) dell'ammontare netto contrattuale-].

#### **Art. 3.4.2. Mancato rispetto dei termini intermedi.**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze programmate evidenziate nel cronoprogramma, verranno applicate, in danno dell'Appaltatrice, le penali intermedie previste dal contratto d'appalto [una penale pari allo 0,5‰ (diconsi zerovirgolacinque per mille) degli importi di riferimento].

Le penali intermedie troveranno applicazione in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di consegnare i lavori sotto le riserve di legge;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma dei lavori.

#### **Art. 3.4.3. Ritardo nella consegna di documenti**

In caso di ritardi rispetto ai termini imposti dalle Norme vigenti e dalla disposizioni contenute nel presente Capitolato, nella consegna dei documenti richiesti, quali ad es. programma esecutivo, cronoprogramma, ecc. verrà applicata una penale pari al 30% della penale principale (art. 3.4.1) per ogni giorno di ritardo.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli "as built" (da consegnarsi entro 30 giorni dal termine di ultimazione lavori) verrà applicata una penale pari al 30% della penale principale (art. 3.4.1).SI PRECISA ALL'UOPO CHE IL FORMATO ELETTRONICO DEI FILES GRAFICI DOVRÀ ESSERE IN DWG, I COMPUTI IN FORMATO PRIMUS, I DOCUMENTI IN DOC.

#### **Art. 3.4.4. Inottemperanza agli obblighi imposti da normative vigenti**

In caso di inottemperanza (da parte dell'Appaltatrice) agli obblighi derivati dal rispetto delle normative vigenti (che sia stata riscontrata dalla Stazione Appaltante o segnalata ad essa dall'Ispettorato del Lavoro o dalla Direzione Lavori), la Stazione Appaltante medesima comunica all'Impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza e procede ad una detrazione fino al 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

#### **Art. 3.4.5. applicazione delle penali.**

La penale erogata ai sensi dell'art. 3.4.2, lettera a) e lettera b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatrice, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui all'art. 3.4.2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire, riferiti alla data del giorno da cui ha inizio il ritardo; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

L'importo complessivo delle penali erogate ai sensi dei commi precedenti non può, in ogni caso, superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

La S.A. è facultata a ritenere, secondo quanto si dirà più avanti, risolto il contratto d'appalto qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze programmate l'Appaltatrice non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori o terzi in genere salvo che si tratti di ditte, imprese, fornitori o terzi incaricati dalla S.A. e che essa Appaltatrice abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o terzi.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita o che le normative eluse siano state osservate.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né la stessa Impresa ha titolo a risarcimento di danni.

### **Art. 3.5. - Programma dei lavori**

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante facente parte del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell'impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all'art. 45 comma 10 del Regolamento.

Il programma esecutivo di cui sopra, (Allegato al POS - documento contrattuale) redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e dell'eventuale scioglimento anticipato del contratto ex. 136 del D. Lgs. 163/2006.

Il programma esecutivo dei lavori, allegato al presente contratto, viene elaborato dall'Appaltatore tenendo conto del cronoprogramma di progetto e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Nel programma dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le campionature e di svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla esecuzione delle varie opere.

Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori, tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei Lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, deve essere coerente con il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

---

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. È comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari lavori o l'altra disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna anticipata di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

### **Art. 3.6. - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

### **Art. 3.7. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

L'eventuale ritardo dell'Appaltatrice rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori, protrattosi per almeno trenta giorni dalla data convenuta, attribuisce alla S.A. la facoltà di ritenere risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

In questo caso la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la S.A. dovesse dichiarare, per iscritto, all'Appaltatrice di volersi avvalere della clausola risolutiva. LO STESSO DICASI PER IL MANCATO INIZIO EFFETTIVO DEI LAVORI ACCERTATO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DEI LAVORI.

L'eventuale ritardo sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 giorni naturali consecutivi attribuisce alla S.A. la facoltà di ritenere risolto il contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865 e dall'articolo 136 del DECRETO LEGISLATIVO N.163/2006).

Tuttavia, in questo caso la risoluzione del contratto si verificherà solo dopo la formale messa in mora dell'Appaltatrice con l'assegnazione di un termine per compiere i lavori e la constatazione, in contraddittorio con la medesima Appaltatrice, dell'inutile decorso del termine assegnato.

Nel caso di risoluzione del contratto la relativa penale sarà computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatrice rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'Appaltatrice i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

La risoluzione del contratto viene disposta dalla Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento nei casi e a seguito delle procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Resta salva, comunque, la facoltà di recesso di cui all'art. 134 del D. Lgs. 163/2006.

### **Art. 3.8. - Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di GRATUITA MANUTENZIONE; tale periodo cessa con l'emissione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo.

In tale periodo l'Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.

### **Art. 3.9. - Termini per il collaudo e garanzia**

Per il collaudo si applica il TITOLO XII del Regolamento Generale (D. P.R. 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto). Le operazioni di collaudo definitivo avranno termine entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 192 del Regolamento), sempre che l'impresa appaltatrice abbia fornito tutti i documenti, certificazioni, as-built, necessari all'inizio del collaudo, e si concluderanno con l'emissione del certificato di collaudo. Il Certificato di Collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Per i lavori di importo fino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione; il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. (art. 141 D. Lgs. 163/2006).

Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di Regolare esecuzione. Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante.

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di GARANZIA che cesserà dopo 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore, oltre alla responsabilità e garanzia delle vigenti norme, assume la garanzia nell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera.

Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. In caso di inadempienza dell'Appaltatore la Stazione appaltante provvederà nei modi che riterrà più opportuni, per evitare danni all'opera realizzata, rivalendosi successivamente sull'Appaltatore.

### **Art. 3.10. - Presa in consegna di lavori ultimati**

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere immediatamente dopo l'accertamento sommario avvenuto tra Direzione dei lavori e Appaltatore nel Certificato di ultimazione dei lavori, se tale accertamento avrà avuto esito positivo.

In particolare verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna del lavoro. La presa in consegna verrà effettuata con apposito verbale, redatto in contraddittorio, con la cui sottoscrizione la Stazione appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati con conseguente disponibilità. Nel caso di assenza dell'appaltatore il verbale sarà redatto alla presenza di due testimoni.

Nello stesso momento l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante le piante degli immobili interessati dalle opere, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti (as-built) comprensive di tutti gli aggiornamenti (anche su formato informatico modificabile – estensioni .doc, .xls, .dwg) nonché la documentazione di approvazione, dichiarazioni di conformità ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione dell'opera e dei suoi impianti da parte della Stazione appaltante subito dopo la presa di consegna, spetterà alla stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio degli impianti, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo.

## **CAPO 4. - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 4.1. - Anticipazione**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

### **Art. 4.2. - Contabilizzazione dei lavori**

#### **Art. 4.2.1. - Lavori a corpo**

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli

atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo a corpo di contratto le percentuali convenzionali relative alle singole lavorazioni omogenee indicate nella Tabella "B" allegata al presente schema di contratto per farne parte integrante e sostanziale. È prescritto comunque che gli apprezzamenti proporzionali delle percentuali vengano riferiti a lavorazioni omogenee realizzate almeno per il 25% dell'importo indicato in tabella.

I materiali a piè d'opera possono essere ammessi in contabilità dalla Direzione dei Lavori, a suo insindacabile discrezione, e per un importo massimo del 50% (cinquanta per cento) del loro valore di fornitura ricavato dall'elenco prezzi, decurtato del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza relativi.

#### **Art. 4.2.2. - Lavori a misura**

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari offerti.

#### **Art. 4.3. - Contabilizzazione oneri per la sicurezza**

Gli oneri della sicurezza saranno computati separatamente, in funzione dell'avanzamento lavori.

#### **Art. 4.4. - Pagamenti in acconto e certificati di pagamento**

I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento per i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso di gara e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, nonché al netto della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo e delle trattenute, raggiungano un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila Euro).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso dal Responsabile del procedimento il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ..." con l'indicazione della data.

Dall'emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a richiedere la regolarità contributiva agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile.

La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, previa acquisizione dell'effettiva regolarità contributiva, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del Capitolato generale.

L'Appaltatrice è tenuta infine ad emettere le fatture nei tempi e modi che le verranno indicati dalla S.A.

Nella redazione degli stati d'avanzamento lavori non verranno contabilizzati materiali a piè d'opera ma solo a posa in opera eseguita.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatrice, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'emissione del mandato di pagamento non potrà avvenire prima della consegna al D.L. del D.U.R.C. in corso di validità.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente a misura o in percentuale di avanzamento per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, su proposta del direttore dei lavori sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

#### **Art. 4.5. - Pagamenti a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori il CSE rilascerà al RUP una apposita "Attestazione finale di sicurezza del Cantiere" sulla base dei contenuti del "Registro di sicurezza del cantiere", con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 174 del Regolamento, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.

La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all'art. 104, commi 1 e 2, del Regolamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assumano carattere definitivo.

L'emissione del mandato di pagamento non potrà avvenire prima della consegna al D.L. del D.U.R.C. in corso di validità

## **Art. 5. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo**

Si intendono richiamati gli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000) e 116 D.P.R. 554/99.

E' vietato l'anatocismo e pertanto gli interessi scaduti non produrranno interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, di interrompere le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'Appaltatrice rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma precedente, qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Appaltatrice sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati alla S.A., dipendenti da tale interruzione.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 del presente schema di contratto e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione.

Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute fino alla emissione del certificato. Qualora il ritardo nella emissione superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.

Qualora il ritardo nella emissione superi i 90 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.

Ai sensi dell'articolo 116, comma 4, del Regolamento, il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di domande o riserve.

È comunque facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione degli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.

Il saggio degli interessi di mora di cui ai commi 1 e 2 è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del Capitolato Generale.

### **Art. 5.1. - Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

Per il pagamento della rata di saldo, superato il 90mo giorno, sono dovuti gli interessi di mora.

Il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del Capitolato Generale.

### **Art. 5.2. - Clausola Sociale**

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni. Art. 28 - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori Ai sensi dell'articolo 133, del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Per i lavori di cui al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

### **Art. 5.3. - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.

## CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE

### Art. 6.1. - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per l'impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di riunione di concorrenti si applica l'art. 108 del Regolamento.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 101, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all'esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell'ammontare del 50% dell'importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante.

Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione definitiva.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

## Art. 6.2.- Assicurazione a carico dell'impresa

L'Appaltatrice oltre ai depositi cauzionali di cui agli articoli precedenti dovrà produrre le ulteriori garanzie sotto specificate:

Ai sensi dell'art.113 e 129 del Decr.Lgls. 163/2006 (e dell'art.102 del D.P.R. 554/99

Una garanzia fidejussoria (-bancaria-) a garanzia della rata di saldo, di importo pari alla stessa, maggiorato del tasso d'interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Tale garanzia dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori e potrà essere prestata, a scelta dell'Appaltatrice, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva.

La garanzia fidejussoria dovrà essere prestata da un primario Istituto Bancario.

Ai sensi dell'art.113 e 129 del Decr.Lgls. 163/2006 e dall'art.103 del D.P.R. 554/99:

Una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo indicato nel bando di gara (euro 100.00,00), oltre I.V.A. e deve:

- coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso, ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in particolare da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile.

Una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Detta polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 100.00,00 e dovrà:

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatrice debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da essa dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatrice o della Stazione appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente che si intendono compresi tra le "persone" i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le polizze assicurative dovranno essere prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, dovranno recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e dovranno garantire la copertura senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art.113 e 129 del Decr.Lgls. 163/2006 e dell'art.104 del D.P.R. 554/99)

Una Polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza, con il limite massimo di indennizzo pari a euro 100.00,00, deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Una polizza di responsabilità civile verso terzi, della stessa durata e anche contestuale alla precedente, con massimale non inferiore a euro 100.00,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatrice coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatrice sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 554/1999, copriranno senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 7.1. - Variazione dei lavori**

Si rimanda all'art. 17 del Capitolato Speciale d'appalto.

### **Art. 7.2. - Varianti per errori od omissioni progettuali**

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### **Art. 7.3. - Diminuzione dei lavori**

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Capitolato generale e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale

#### Art. 7.4. - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni in aggiunta o in diminuzione sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara (nel caso di offerta a prezzi unitari) ovvero mediante l'applicazione dei prezzi riportati nell'elenco prezzi a base di gara al netto del ribasso offerto (nel caso di offerta al massimo ribasso).

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 del Regolamento.

L'Elenco dei Prezzi Unitari di riferimento per il presente contratto viene individuato nel "Listino Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche" pubblicato dall'Assessorato Alle Opere Pubbliche - Settore Lavori Pubblici della Regione Pubblici (deliberazione di Giunta Regionale 3 marzo 2010 n. 596).

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato<sup>2</sup>:

- 1) scomponendo la voce di prezzo mancante nelle sue parti elementari, ovvero nella somma delle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, desumendone i rispettivi prezzi elementari dal listino di riferimento o, in assenza, dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- 2) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- 3) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15%, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- 4) aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'appaltatore.

Alle voci di prezzo così determinate dovrà comunque sottrarsi il ribasso d'asta contrattuale.

I prezzi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, ecc.), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno, ecc. Anche per questa categoria di prezzi si applicherà il ribasso d'asta;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. S'intende compreso nei prezzi stessi ogni compenso per gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato;
- e) circa gli oneri della Sicurezza, sia quanto escluso dal 1° comma lett. a) dell'art. 5 del D.M. 145/2000, sia quanto indicato al 1° comma lett. i) dell'art. 5 del D.M. 145/2000. Ai fini della valutazione dell'incidenza di detti oneri, si individua nella percentuale del **3%** (tre per cento) del prezzo unitario lordo della singola lavorazione l'importo da non assoggettare a ribasso d'asta. Pertanto da ogni prezzo unitario (PU) sarà dedotta l'aliquota SCS degli oneri della sicurezza con la seguente formula:

$$SCS = PU \times 3 / 103$$

---

<sup>2</sup>Rif. Art. 34 DPR 554/99 e d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 laddove vigente al momento della stipula del presente atto

Ai prezzi, al netto degli oneri della sicurezza calcolati come alla precedente lettera e), va comunque applicato il ribasso d'asta pattuito.

I prezzi medesimi per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo totale rischio.

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art. 136 del D.P.R. 554/1999.

## **CAPO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 8.1. - Norme generali di sicurezza**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 8.2. - Sicurezza sul luogo di lavoro**

L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D. Lgs. 81/08 e s. m. i. ed in particolare dovrà:

- a) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 c. 9 lettera b) ;
- b) consegnare prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 17) ;
- c) indicare i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato.

Per la disciplina specifica sulla materia si veda il Capitolato Speciale di Appalto (artt. 19 – 23).

## **CAPO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 9.1. - Subappalto**

L'impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel Contratto.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. e fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 comma 1 lettera c) del D. P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e ss. mm. ed ii. e dagli artt. 74 e 141 del D. P.R. n. 554/1999 e ss. mm. ed ii.

A norma dell'art. art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 30 comma 1 lettera c) del D. P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e ss. mm. ed ii. e degli artt. 74 e 141 del D. P.R. n. 554/1999 e ss. mm. ed ii., l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto (in cui siano chiaramente indicate le tipologie di lavorazione, gli importi e la loro localizzazione all'interno del cantiere) presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la seguente documentazione:

- contratto di subappalto (in bozza se non si è ancora proceduto alla stipula)
- Piano Operativo della Sicurezza (POS)
- copia libro matricola (timbrato e firmato in ogni pagina con la dicitura "copia conforme all'originale")
- copia registro infortuni (timbrato e firmato in ogni pagina con la dicitura "copia conforme all'originale")
- Certificato Camera commercio con dicitura antimafia ex art. 10 L. 575/65
- dichiarazione posizione INPS, INAIL e Cassa Edile
- dichiarazione organico medio annuo
- dichiarazione contratto applicato ai lavoratori dipendenti
- DURC in corso di validità n modello DURC (quadro B) debitamente compilato in ogni sua parte
- eventuale certificazione SOA
- per le Categorie dei lavori oggetto di subappalto in mancanza dell'attestato SOA, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 commi 1 e 2 del D. P.R. n. 34/2000, deve essere prodotta la seguente documentazione:
  - o per la dimostrazione dei lavori eseguiti: certificati di esecuzione lavori, o relative fatture (ovvero copie autenticate ai sensi del D. P.R. n. 445/2000), dei lavori appartenenti alle categorie oggetto di subappalto eseguiti nel quinquennio antecedente;
  - o per la dimostrazione del costo sostenuto per il personale dipendente: copie dei bilanci, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti il quinquennio antecedente;
  - o per la dimostrazione dell'adeguatezza delle attrezzature tecniche;
  - o dichiarazione che indichi l'attrezzatura tecnica posseduta o disponibile.
  - o dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D. P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

d) che il subappaltatore sia in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 68/99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, da comprovarsi mediante produzione della dichiarazione o della certificazione di ottemperanza, a seconda dei casi o, quando trattasi di impresa con meno di quindici dipendenti, mediante dichiarazione di non essere soggetto ai relativi obblighi di assunzione.

e) che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e ss. mm. ed ii.. Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare

all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D. P.R. 3.6.1998 n. 252 e ss. mm. ed ii. ;

f) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

g) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 D. P.C. M. 11/05/1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori; Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di qualificazione SOA, ai sensi del comma 2, lettera c) ;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima del loro ingresso al cantiere, il proprio piano operativo di sicurezza per la verifica di idoneità da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, nonché ai concessionari di lavori pubblici. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gara e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. In mancanza delle condizioni sopra indicate il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima la committenza a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 L. 646/1982 e ss. mm. ed ii., e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.

La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto e a tale fine andranno evidenziati separatamente nei contratti di subappalto, come previsto all'art. 20 della L. R. Toscana 13.7.2007 n. 38 come variata dalla L. R. Toscana 29.2.2008 n. 13.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nell'ambito del cantiere oggetto del presente Capitolato, che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50% dell'importo del contratto da affidare.

### **Art. 9.2. - Responsabilità in materia di subappalto**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 90 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

### **Art. 9.3. - Pagamento dei subappaltatori**

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza di tali adempimenti si procederà come segue:

- 1) il subappaltatore potrà informare la stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine 15 giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo.
- 2) Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.

3) Nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore.

4) Nel caso in cui il direttore lavori dichiari che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.

5) In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto 3.

## CAPO 10. - CONTRATTI DI LAVORO

### Art. 10.1. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

L'Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; e' obbligato, altresì, ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'inottemperanza ai suddetti obblighi non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,5% dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatrice l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000), in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatrice, invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatrice in esecuzione del contratto.

Si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l'Appaltatrice dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.

E' stabilito che gli agenti dell'Appaltatrice ed i capi di arte idonei a sostituirli nella condotta dei lavori e nella misurazione, dovranno essere di pieno gradimento della Direzione dei Lavori. Sia per questi che per gli operai in genere, è riservato pieno diritto alla Direzione Lavori di esigere l'allontanamento dai cantieri per insufficienza di capacità lavorativa, insubordinazione, negligenza, senza alcun preavviso e l'immediata sostituzione degli stessi con altro personale di piena idoneità

Gli operai dovranno presentarsi in cantiere forniti di tutti gli attrezzi necessari per il loro lavoro, compresi gli indumenti di lavoro, che in armonia con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, rendano facilmente identificabile il personale dell'Appaltatrice.

L'Appaltatrice sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza dei suoi agenti e degli operai nonché della malafede e delle frodi nella amministrazione e nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 10.2. Orari di lavoro.**

L'Appaltatrice non potrà far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatrice, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori (art. 27 Cap. Gen. D.M. 19/04/2000 n. 145).

Durante i periodi di festività o ferie programmate (Natale e ferragosto), l'Appaltatrice dovrà comunque assicurare la presenza di un numero minimo di operai, come indicato dalla D.L. competente in quanto necessario per il proseguo dei programmi lavori.

In caso di sciopero del personale l'Appaltatrice si impegna a comunicare lo stesso con almeno 4 (quattro) giorni lavorativi di anticipo. Si impegna comunque a garantire il servizio di pronta disponibilità là dove previsto ed allestire i cantieri in modo che non costituiscano pericolo per alcuno.

### **CAPO 11. - CONTROLLO DEI LAVORI**

#### **Art. 11.1. - Direzione dei lavori - coordinatore per la sicurezza**

La Direzione Lavori rappresenta il Committente per tutto quanto attiene alla esecuzione dell'appalto e di accettarne l'operato ove non diversamente disposto nel presente atto. Il direttore dei lavori esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere ed esplica tutte le altre attività di propria competenza. In caso di sostituzione, il committente ne darà tempestivo avviso all'appaltatore indicando la data della sostituzione ed il nome e domicilio del nuovo Direttore.

#### **Art. 11.2. - Direzione tecnica di cantiere**

L'Impresa ha obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo rappresentante, fornito dei requisiti di idoneità tecnica e morale con ampio mandato' la nomina di detto rappresentante dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante e alla Direzione dei Lavori' prima della consegna dei lavori.

L'impresa ha l'obbligo di affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere od Architetto, oppure ad un Geometra od un Perito Industriale per l'Edilizia regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale, nell'ambito delle rispettive competenze. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima

dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere per l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Amministrazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.

L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto al cantiere che dovrà essere di gradimento della D. L., la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne i motivi.

### **Art. 11.3. - Verifiche in corso d'opera**

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell'appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l'esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti.

Il Direttore dei Lavori segnalerà all'appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l'appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere.

L'appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/o sospendere, neppure parzialmente, l'esecuzione degli stessi.

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi e le modalità previste nel programma, ricordando all'appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegati. Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell'esecuzione dell'opera, non escludono né la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore, neanche per le parti ed i materiali già provati e verificati.

Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell'appaltatore né di alcuna preclusione a danno della committente.

### **Art. 11.4. - Giornale lavori e registro contabilità**

Il Direttore dei Lavori o un suo assistente dovrà redigere il Giornale Lavori nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori:

- le fasi di avanzamento;
- le disposizioni ed osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contestazioni dell'appaltatore;
- le sospensioni, le riprese e le proroghe dei lavori;
- le varianti ordinate dal committente;
- le modifiche ordinate dal direttore dei lavori.

Il Registro di contabilità verrà redatto dalla Direttore Lavori e dovrà essere sottoscritto in ogni foglio dall'appaltatore per accettazione o con riserva e dal medesimo Direttore dei Lavori. Durante il corso dei lavori, il Registro di contabilità resterà in consegna alla Direzione di Lavori che, a fine lavori, lo metterà a disposizione delle parti contraenti.

### **Art. 11.5. Oneri di informazione**

L'Appaltatrice, per i controlli delle autorità competenti, è tenuta a esporre in cantiere l'elenco giornaliero dei dipendenti, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo, con la relativa qualifica; all'esterno del cantiere il cartello come meglio indicato negli articoli precedenti.

## **Art. 11.6. Garanzia e Manutenzione**

La Ditta concorrente deve fornire la descrizione e la organizzazione del Servizio di assistenza tecnica (p.es. staff in Puglia, in Italia, in Europa, ubicazione del centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.,.....) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto sia per quanto riguarda la garanzia che la assistenza post-garanzia.

La garanzia decorre dalla data di accettazione della fornitura nella sua globalità. Durante tale periodo (almeno 24 mesi) la Ditta aggiudicataria dovrà applicare tutte le prestazioni indicate nel programma di assistenza tecnica rivolto al mantenimento o al miglioramento dei requisiti di qualità riscontrati in fase di prove per accettazione attraverso sedute di manutenzione preventiva e correttiva; pertanto per tutta la durata del periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a riparare tempestivamente (intervenedo entro 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata stessa) a proprie spese tutti i guasti o malfunzionamenti che si verificassero per carenza di qualità dei materiali o per difetti di funzionamento o fabbricazione. In particolare anche nei tre anni del periodo post-garanzia dovranno essere sostituite quelle parti della fornitura che non dovessero garantire la qualità prestazionale della fornitura stessa .

### **Art. 11.6.1. Apparecchiature**

Della fornitura fa parte integrante il piano di assistenza tecnica post-garanzia di tipo omnicomprendente e la consequenziale esecuzione, comprendente, per ogni apparecchiatura, almeno le seguenti prestazioni e comunque almeno quanto previsto nella documentazione tecnica delle apparecchiature stesse:

- n. 1 interventi annuali di manutenzione preventiva per taratura, aggiornamento software, ecc come da piano di manutenzione previsto dal costruttore;
- numero illimitato di interventi di riparazione su chiamata. Il tempo di intervento deve essere al massimo di 24 (VENTIQUATTRO) ore lavorative dalla chiamata stessa;
- sostituzione dei pezzi di ricambio di qualsiasi natura (nessuno escluso).
- Tale assistenza deve comprendere le verifiche di sicurezza elettrica, necessarie.

Della fornitura fa' parte integrante il piano di assistenza tecnica di tipo omnicomprendente, degli impianti, in particolare elettrico, di condizionamento, antincendio e gas-medicinali e delle opere accessorie, secondo le modalità dichiarate in offerta, dalla ditta. Tale assistenza deve comprendere le verifiche di sicurezza elettrica necessarie.

La Ditta concorrente deve provvedere a erogare opportuni corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle apparecchiature.

## **CAPO 12. - CONTROVERSIE**

### **Art. 12.1. - Accordo bonario**

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie sulle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e/o dal committente o sull'interpretazione di clausole contrattuali e/o sulla esecuzione degli obblighi del committente, l'appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro di Contabilità, debitamente vistate dal Direttore dei Lavori.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si procederà, su proposta del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs 163/2006.

### **Art. 12.2. - Definizione controversie**

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. È espressamente escluso che la risoluzione di dette controversie possa essere demandata ad un Collegio Arbitrale.

### **Art. 12.3. - Recesso dal contratto**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 134 del D. Lgs. 163/2006.

### **Art. 12.4. - Risoluzione del contratto - Fallimento**

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto in uno dei seguenti casi:

- a) quando le varianti di cui all'art. 132, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
- b) comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, che comprometta la buona riuscita dei lavori;
- c) ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006;
- d) inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori indicate dagli art. 94, 95 e 96 del D. L.vo 81/08 previa procedura di contestazione degli addebiti;
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 163/2006, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- f) quando vengano accertate gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
- g) quando vengano accertate gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi (sia nel caso di singola impresa sia nel caso di presenza di più imprese in cantiere);
- h) quando venga accertato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- i) quando venga violata la disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 5 della legge 123/2007;
- j) quando venga violato l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 163/2006. In particolare qualora la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, del D. Lgs. 163/2006, i rapporti economici di cui sopra saranno definiti come segue:

Per l'IRCCS Istituto Tumori

Per l'Impresa

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

## CAPO XI - NORME FINALI

### Art. 12.5. - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 14 del Capitolato generale ed agli altri indicati nel presente Schema di Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli da 28 a 33 del Capitolato Speciale di Appalto, che qui si richiamano come se fossero esplicitamente riportati.

L'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati ed ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori come da Capitolato Speciale d'Appalto.

### Art. 12.6. - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sono altresì a carico dell'Appaltatrice tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatrice e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'Appaltatrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

#### **Art. 12.7. Controversie – Foro competente**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo troverà applicazione la disciplina dettata dall'articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994.

La procedura di cui al comma 1 potrà essere esperita, ad esclusiva discrezionalità della Stazione Appaltante, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatrice non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

In caso di controversie, esclusa la competenza arbitrale, il foro competente sarà esclusivamente quello di BARI.

#### **Art. 12.8. Riservatezza dei dati**

L'Appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso nel corso dell'appalto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante.

In particolare l'Appaltatrice deve:

mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni o altro materiale;

non effettuare riprese cinematografiche nei luoghi ove svolge l'attività del presente contratto, senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

La Stazione Appaltante autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati secondo le previsioni dell'art. 12 della L. 675/1996 e quindi non è necessario il consenso al trattamento dei dati suddetti.

La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. n. 675/96, dichiara che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti.

#### **Art. 12.9. Clausola finale**

La normativa di cui al presente contratto, parte integrante e, ove occorra, integrativa del capitolato speciale di appalto, potrà, a sua volta, essere ulteriormente integrata o parzialmente rettificata da clausole speciali apposte in contratto a seguito della aggiudicazione.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) ; l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente schema di contratto si intendono IVA esclusa.

**TABELLA A SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE**
**OG 11 IMPIANTI**

Categorie	Importo	
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	113.007,07	61,29%
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	38.180,00	20,71%
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	1.833,00	0,99%
OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE	31.371,94	17,01%
	184.392,01	
oneri di sicurezza	5.900,00	
	190.292,01	